



ENTE BILATERALE TURISMO GARDESANO

Alberghi • Campeggi • Agenzie di viaggio

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 4 aprile 2001

STATUTO

ENTE BILATERALE TURISMO GARDESANO

Alberghi·Campeggi·Agenzie di Viaggio

Fatte salve le dichiarazioni programmatiche che precedono lo Statuto stipulato in Garda il 16 luglio 1998.

ART. 1 - COSTITUZIONE

Conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994, è costituito ad iniziativa di UGAV, aderente a FEDERALBERGHI, ASSOGARDACAMPING, aderente a FAITA, FIAVET TERRITORIALE aderente a FIAVET, FILCAMS-CGIL della provincia di Verona, FISASCAT-CISL della provincia di Verona e UILTuCS-UIL della provincia di Verona, l'Ente Bilaterale Turismo del Comparto Alberghi - Campeggi - Agenzie Viaggio del Garda Veronese e suo entroterra, in forma abbreviata "**E.B.T. GARDESANO**", di seguito denominato EBT.

ART. 2 - NATURA

L'EBT ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, è un ente non commerciale e non persegue finalità di lucro.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'EBT è a tempo indeterminato.

ART. 4 - SEDE

L'EBT ha sede in Garda, presso la sede sociale dell'UGAV.

ART. 5 - SCOPI

1. L'EBT promuove e gestisce, a livello locale:
 - a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
 - b) l'istituzione della banca dati per l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro;
 - c) il monitoraggio del ricorso al lavoro temporaneo e al contratto a tempo determinato.
2. Inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
3. L'EBT istituisce l'Osservatorio del Mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentirne la stima dei fabbisogni occupazionali.
4. A tal fine, l'Osservatorio:
 - a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
 - b) ricerca ed elabora, ai fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati a cadenza trimestrale all'Osservatorio Nazionale;
 - c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari), nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
 - d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Osservatorio Nazionale.
5. L'EBT può istituire al proprio interno i Centri di Servizio previsti dall'art. 14, parte generale, del CCNL Turismo 6 ottobre 1994, e svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio delle attività dei Centri di Servizio in materia di mercato del lavoro.
6. L'EBT può svolgere qualsiasi altro compito allo stesso assegnato dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

ART. 6 - SOCI E BENEFICIARI

1. Sono Soci dell'EBT le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'art. 1.
2. Le iniziative di cui all'art. 5 del presente Statuto integrano le disposizioni normative contrattuali e sono destinate ai dipendenti ed ai rappresentanti delle Aziende che corrispondono all'EBT le quote di finanziamento di cui al successivo articolo 7 e che applicano le norme previste dal CCNL Turismo.
3. In coerenza con gli obiettivi di cui sopra e conformemente a quanto disposto dall'art. 6 del CCNL Turismo del 6 ottobre 1994, il 15 per cento del gettito netto globale dell'EBT derivante dalle quote di cui al successivo articolo 7 è destinato al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale, salvo quanto stabilito a riguardo dal rinnovo del CCNL del 22 gennaio 1999 e da successive modifiche stabilite dallo stesso CCNL.
4. Le risorse dell'EBT saranno destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 5, di norma, in ragione della provenienza del gettito.
5. La qualifica di socio è intrasmissibile e la sua quota non è rivalutabile. E' comunque esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7 - FINANZIAMENTO

1. L'EBT è finanziato da quote versate da tutte le aziende alberghiere, complessi turistici e ricettivi dell'area aperta e imprese di viaggi e turismo, con relative attività complementari, come espressamente definite dall'art. 1 del CCNL Turismo e nota verbale posta in calce al medesimo articolo, e dai loro dipendenti nella misura prevista dal vigente CCNL Turismo.
2. La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all'EBT, unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 8 - ORGANI DELL'EBT

Sono organi dell'EBT:

- L'Assemblea.
- Il Presidente.
- Il Comitato Esecutivo.
- Il Collegio dei Sindaci.

ART. 9 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta in modo paritetico tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro, da n. 18 membri, nominati:
 - n. 9 dalle Organizzazioni dei datori di lavoro, di cui n. 5 nominati dall'UGAV, n. 3 nominati dall'ASSOGARDACAMPING, n. 1 nominato dalla FIAVET TERRITORIALE;
 - n. 9 dalle Organizzazioni dei lavoratori, di cui n. 3 nominati dalla FILCAMS-CGIL della provincia di Verona, n. 3 dalla FISASCAT-CISL della provincia di Verona, n. 3 dalla UILTuCS-UIL della provincia di Verona.
2. I membri dell'Assemblea durano in carica tre anni e si intendono riconfermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte nomine diverse almeno un mese prima della scadenza. E' però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
3. Il nuovo membro avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito.

ART. 10 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Spetta all'Assemblea Ordinaria di:

- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- approvare i regolamenti interni dell'EBT;
- deliberare le linee guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'EBT;
- promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell'interesse dell'EBT;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli Amministratori, i Sindaci ed i componenti di Commissioni o del Centro di Servizio;
- stabilire la misura degli interessi di mora da corrisondersi in caso di ritardato pagamento;
- svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.

Spetta all'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, di:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto in vigore;
- deliberare sullo scioglimento dell'EBT;
- deliberare su ogni altro argomento di particolare importanza che il Comitato Esecutivo riterrà di sottoporre ad essa.

ART. 11 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e, ogni qualvolta, sia richiesto da almeno tre membri effettivi dell'Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando se trattasi di Assemblea Ordinaria o Straordinaria. Al momento della convocazione dovrà essere disponibile presso la sede sociale la documentazione relativa all'ordine del giorno.
3. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'EBT. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
5. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha un voto.
6. E' ammessa la delega tra i componenti l'Assemblea. Ogni componente potrà essere portatore di una sola delega.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'EBT viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta fra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro e la volta successiva tra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei lavoratori. Il Presidente dura in carica per un triennio. Qualora, nel corso del triennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del triennio.
2. Spetta al Presidente dell'EBT di:
 - rappresentare l'EBT di fronte ai terzi e stare in giudizio;
 - promuovere le convocazioni Ordinarie e Straordinarie dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo e presiederne le adunanze;
 - presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo;
 - sovrintendere alla applicazione del presente Statuto;
 - dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
 - svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea o dal Comitato Esecutivo.
3. Il Presidente ha la firma sociale.

ART. 13 - IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente dell'EBT viene eletto dall'Assemblea alternativamente, una volta tra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei lavoratori e la volta successiva fra membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti i Sindacati dei lavoratori e viceversa.
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

ART. 14 - IL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo si compone di 6 membri, scelti tra i componenti l'Assemblea e così ripartiti:
 - a) Il Presidente dell'EBT;
 - b) il Vice Presidente dell'EBT;
 - c) due membri nominati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;
 - d) due membri nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori.
2. Le predette Organizzazioni designano inoltre quattro membri supplenti, uno per ciascuno dei membri di cui alle precedenti lettere c) e d), scelti fra i componenti l'Assemblea e destinati a sostituirli solo in caso di loro assenza per causa di forza maggiore.

ART. 15 - POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO

Spetta al Comitato Esecutivo di:

- realizzare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'EBT;
- assumere e licenziare il personale dell'EBT e regolarne il trattamento economico e normativo;
- predisporre i regolamenti interni dell'EBT e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare commissioni per l'esecuzione di particolari compiti;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- approvare i verbali delle proprie riunioni.

ART. 16 - RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, e ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente o dal Vice Presidente.
2. La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.
3. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e gli argomenti da trattare.
4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'EBT.
5. Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno 4 membri.
6. Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno quattro membri.
7. Ciascun membro ha un voto.

ART. 17 - IL COLLEGIO DEI SINDACI

1. Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi così designati: uno dalle Associazioni dei datori di lavoro, uno dai Sindacati dei lavoratori, il terzo scelto di comune accordo fra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei Conti, che ne è il Presidente.
2. Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
3. I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 c.c. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
5. Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'EBT per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.
6. Esso si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta il Presidente dei Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
7. La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale.
8. I Sindaci potranno essere invitati e potranno partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo senza voto deliberativo.

ART. 18 - IL PATRIMONIO DELL'EBT

1. Le disponibilità dell'EBT sono costituite dall'ammontare del finanziamento di cui al precedente art. 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi stessi, e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
2. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'EBT le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previa, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell'EBT ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali.

3. In adesione allo spirito ed alle finalità del CCNL per i dipendenti da aziende del settore Turismo, il patrimonio dell'EBT è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 o accantonato – se ritenuto necessario od opportuno – per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
4. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'EBT, è quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.
5. I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'EBT sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso, o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa. E' fatto espresso divieto durante la vita dell'ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'EBT il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'Assemblea o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 - GESTIONE DELL'EBT

Per le spese di impianto e di gestione, l'EBT potrà avvalersi delle disponibilità di cui all'art. 18. Ogni pagamento di spesa ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente.

ART. 20 - BILANCIO DELL'EBT

1. Gli esercizi finanziari dell'EBT hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'EBT e del bilancio preventivo.
2. Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo devono essere approvati dall'Assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 maggio dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale, e conto economico accompagnato dalla relazione del Comitato Esecutivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro 10 giorni dall'approvazione al Comitato di Vigilanza Nazionale ed alle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1 del presente Statuto.

ART. 21 - LIQUIDAZIONE DELL'EBT

1. La messa in liquidazione dell'EBT, è disposta, su conforme deliberazione dell'Assemblea Straordinaria e nei seguenti casi:
 - (a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizioni di legge;
 - (b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
 - (c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel CCNL in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi.
2. Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l'obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l'EBT i contributi di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagare i medesimi.
3. Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti, provvederanno alla nomina di 6 liquidatori, di cui 3 nominati dalle Associazioni dei datori di lavoro e 3 nominati dai Sindacati dei lavoratori; trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte dirigente, il Presidente del Tribunale.
4. Le anzidette Organizzazioni determinano all'atto della messa in liquidazione dell'EBT i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.
5. Addivenendosi a qualunque causa di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni con analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge n. 662/96, secondo le disposizioni dettate dall'Assemblea salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
6. In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi.

ART. 22 - MODIFICHE STATUTARIE

Qualunque modifica al presente Statuto, nonché al regolamento, deve essere proposta dalle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 1, sentito il parere vincolante del Comitato di Vigilanza Nazionale il quale è tenuto ad esprimerlo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e deliberata dall'Assemblea Straordinaria dell'EBT, con votazione a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea stessa.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto, nonché del Regolamento, è deferita all'esame del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all'EBNT.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di cui al Regolamento e, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 4 aprile 2001

Visto di Conformità del Comitato di Vigilanza Nazionale EBNT del 17 maggio 2001